



MINISTERO PER I BENI E
LE ATTIVITÀ CULTURALI



REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA



PROVINCIA DI SASSARI

PROVINCIA DI SASSARI

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA IL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

LA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

E

LA PROVINCIA DI SASSARI

PER L'ISTITUZIONE CONGIUNTA DEL CENTRO DI RICERCA E CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI AVENTE ANCHE FUNZIONI DI SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE E STUDIO PER L'INSEGNAMENTO DEL RESTAURO CON SEDE A "LI PUNTI" SASSARI, AI SENSI DEI COMMI 9 E 11 DELL'ARTICOLO 29 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 42 DEL 2004 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, E DELL'ARTICOLO 3, COMMA 2, LETT. E), DELLA LEGGE REGIONALE 20 SETTEMBRE 2006, N. 14.

Il giorno 13 del mese di novembre dell'anno 2012

Tra

il Ministero per i beni e le attività culturali (d'ora in avanti: "Ministero"), rappresentato dal Ministro per i beni e le attività culturali, Prof. Lorenzo Ornaghi,

la Regione Autonoma della Sardegna (d'ora in avanti: "Regione"), rappresentata dall'Assessore della Pubblica Istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Avv. Sergio Milia,

e

la Provincia di Sassari, rappresentata dal Presidente della Provincia di Sassari, Dott.ssa Alessandra Giudici

VISTI gli artt. 5, 9, 117 e 118 della Costituzione della Repubblica Italiana;

PREMESSO che l'art. 29, comma 11, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, di seguito denominato "Codice", prevede che *«mediante appositi accordi il Ministero e le regioni, anche con il concorso delle università e di altri soggetti pubblici e privati, possono istituire congiuntamente centri, anche a carattere interregionale, dotati di personalità giuridica, cui affidare attività di ricerca, sperimentazione, studio, documentazione ed attuazione di interventi di conservazione e restauro su beni culturali, di particolare complessità. Presso tali centri possono essere altresì istituite, ove accreditate, ai sensi del comma 9, scuole di alta formazione per l'insegnamento del restauro.»*;


VISTO l'art. 3, comma 2, lett. e), della legge regionale 20 settembre 2006, n. 14 secondo il quale *«La Regione elabora, definisce e promuove atti di coordinamento, di intesa e di accordo con lo Stato che possano accrescere il livello di integrazione nell'esercizio delle funzioni relative ai beni, agli istituti e ai luoghi della cultura, particolarmente ai seguenti fini: [...] e) istituzione, con il concorso del Centro di restauro e conservazione dei beni culturali della Soprintendenza per i beni archeologici per le province di Sassari e Nuoro con sede a Li Punti (Sassari), delle università e di altri soggetti pubblici e privati, di un Centro di ricerca e conservazione dei beni culturali, avente anche funzioni di scuola di alta formazione e studio per l'insegnamento del restauro, ai sensi dei commi 9 e 11 dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 42 del 2004»*;

CONSIDERATO che l'art. 29, comma 9, del Codice stabilisce che i Centri di cui al comma 11 sono soggetti abilitati ad impartire l'insegnamento del restauro, previo espletamento delle procedure di accreditamento;

VISTO il decreto ministeriale 26 maggio 2009, n. 86, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 13 luglio 2009, n. 160 e recante "Regolamento concernente la definizione dei profili di competenza dei restauratori e degli altri operatori che svolgono attività complementari al restauro o altre attività di conservazione dei beni culturali mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, ai sensi dell'articolo 29, comma 7, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio";

VISTO

il decreto del Ministero per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca 26 maggio 2009, n. 87, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 13 luglio 2009, n. 160 e recante il "Regolamento concernente la definizione dei criteri e livelli di qualità cui si adegua l'insegnamento del restauro, nonché delle modalità di accreditamento, dei requisiti minimi organizzativi e di funzionamento dei soggetti che impartiscono tale insegnamento, delle modalità della vigilanza sullo svolgimento delle attività didattiche e dell'esame finale, del titolo accademico rilasciato a seguito del superamento di detto esame, ai sensi dell'articolo 29, commi 8 e 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio";



VISTO

il decreto del Ministero per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca in data 7 febbraio 2011, di istituzione della Commissione tecnica per le attività istruttorie finalizzate all'accREDITAMENTO delle istituzioni formative e per la vigilanza sull'insegnamento del restauro, emanato in base a quanto disposto dall'art. 5 del citato decreto del Ministero per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro dell'Istruzione e della ricerca del 26 maggio 2009, n. 87, e dei commi 8 e 9 dell'art. 29 del Codice;

VISTE


le linee guida concernenti i requisiti minimi delle dotazioni per i laboratori di restauro ed i requisiti per l'accREDITAMENTO delle istituzioni formative e per il conseguimento del parere di conformità, approvate dalla suddetta Commissione tecnica nella seduta del 17 ottobre 2011;

VISTO

l'Accordo di Programma Quadro in materia di beni culturali stipulato in data 30 settembre 2005 tra il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero per i beni e le attività culturali e la Regione Autonoma della Sardegna, ed i successivi atti integrativi, in particolare gli interventi della linea strategica 2 "recupero del patrimonio storico, culturale e paesaggistico" e della linea strategica 3 "ricerca e sviluppo del capitale umano";

CONSIDERATO

che con il suddetto Accordo si è dato avvio ad una serie di interventi che interessano il Centro di ricerca e conservazione in località "Li Punti" a Sassari che con la sua articolazione per nuclei e per sezioni distinte - laboratori, depositi, esposizione, Scuola di Alta Formazione - permetterà di offrire alla conoscenza del pubblico un percorso logico e funzionale nell'interesse dei beni culturali, dal rinvenimento alla conservazione, fino alla fruizione stabile, da parte del pubblico, dei lavori e degli esiti del restauro, mentre la Scuola offrirà ai giovani l'opportunità di acquisire una professionalità di eccellenza e un titolo ampiamente riconosciuto;



CONSIDERATO che in tutto il bacino del Mediterraneo non si riscontra un altro caso simile né per dimensione né per obiettivi;

VISTI i risultati ottenuti con il progetto di restauro delle sculture monumentali rinvenute nel sito di Mont'e Prama (CABRAS-ORISTANO) ed il significato emblematico attribuibile alla metodologia seguita in questa occasione, nonché la conclusione dei lavori del primo blocco di aule e laboratori della Scuola di Alta Formazione;

VISTA l'opportunità e la necessità di formare conservatori-restauratori in una regione come la Sardegna ricca di beni immobili e mobili ma attualmente carente di tali figure professionali;

VISTA la necessità di promuovere professionalità di esperti della conservazione al servizio non solo della regione ma dell'intero bacino del Mediterraneo;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale Sardegna n. 43/38 del 27 ottobre 2011 "POR-FESR Sardegna 2007-2013. Rimodulazione programmazione risorse a valere sull'Asse IV. Ambiente, attrattività naturale, culturale e turismo. Obiettivo Specifico 4.2. Obiettivo operativo 4.2.3, Linea di attività: 4.2.3.a." recante lo stanziamento di euro 6.500.000,00 per "l'attuazione del progetto, previsto dalla legge regionale n. 14/2006, di "Istituzione di un centro di ricerca e conservazione dei beni culturali avente anche funzioni di scuola di alta formazione con sede a Sassari in località Li Punti", ai sensi dei commi 9 e 11 dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 42 del 2004, anche quale completamento e sviluppo delle attività finanziate attraverso l'Accordo di Programma Quadro in materia di beni culturali del 2005";

VISTA la deliberazione della Giunta della Provincia di Sassari n. 148 del 30 ottobre 2012 con la quale è stato approvato lo schema di Protocollo d'intesa tra il Ministero per i beni e le attività culturali, la Regione Autonoma della Sardegna e la Provincia di Sassari per l'istituzione congiunta di un Centro di ricerca e conservazione dei beni culturali avente anche funzioni di Scuola di alta formazione e studio per l'insegnamento del restauro con sede a "Li Punti" Sassari, ai sensi dei commi 9 e 11 dell'articolo 29 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni e dell'articolo 3, comma 2, lett. e), della legge regionale 20 settembre 2006, n. 14 (All. 1), deliberazione che fa parte integrante del presente Protocollo di Intesa;

RITENUTO necessario, pertanto, definire congiuntamente le modalità di attuazione dell'azione volta all'istituzione del Centro di ricerca e conservazione dei beni culturali, avente anche funzioni di Scuola di alta formazione e studio per l'insegnamento del restauro (d'ora in avanti: "Centro" e "Scuola di alta formazione");

STIPULANO LA SEGUENTE INTESA

Articolo 1

(Oggetto e obiettivi)

1. Oggetto del presente Protocollo di Intesa è la determinazione delle modalità di attuazione dell'azione congiunta per l'istituzione, da parte del Ministero della Regione e della Provincia di Sassari, di un Centro di ricerca e conservazione dei beni culturali con sede a "Li Punti" Sassari, avente anche funzioni di Scuola di alta formazione e studio per l'insegnamento del restauro, ai sensi dei commi 9 e 11 dell'articolo 29 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni e della successiva disciplina ministeriale di settore e secondo quanto espressamente previsto dall'articolo 3, comma 2, lett. e), della legge regionale 20 settembre 2006, n. 14.



Articolo 2

(Obblighi in capo alle parti)

1. Con la firma del presente Protocollo di Intesa le parti si impegnano come segue:

- a) Il Ministero per i beni e le attività culturali si impegna ad attivare tutte le procedure tecniche ed amministrative finalizzate alla stesura, all'approvazione ed all'aggiudicazione dei bandi di gara per l'affidamento di lavori, servizi e forniture necessari alla realizzazione del Centro avente anche funzioni di Scuola di alta formazione con sede a Li Punti, al fine di garantire l'impiego delle risorse, entro i tempi imposti e secondo le procedure richieste dall'Unione europea.
- b) la Regione Sardegna si impegna a trasferire alla Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Sardegna le risorse per l'esecuzione delle opere strutturali necessarie alla realizzazione del Centro avente anche funzioni di Scuola di alta formazione con sede a Li Punti, così come previsto dalla deliberazione della Giunta regionale Sardegna n. 43/38 del 27 ottobre 2011 "POR-FESR Sardegna 2007-2013. Rimodulazione programmazione risorse a valere sull'Asse IV. Ambiente, attrattività naturale, culturale e turismo. Obiettivo Specifico 4.2. Obiettivo operativo 4.2.3, Linea di attività: 4.2.3.a."
- c) la Provincia di Sassari si impegna a rendere ulteriormente disponibili gli immobili in località Li Punti, già concessi in comodato al Ministero, previa definizione del relativo accordo di cui all'art. 3. La Provincia si impegna altresì, previa definizione del relativo accordo di cui all'art. 3, a rendere disponibili gli ulteriori immobili così come indicati nella planimetria allegata alla presente Intesa ed individuati catastalmente al foglio n. 33 del Comune di Sassari mapp. 917 (parte), mapp. 1263 (parte) e mapp. 921 (vecchio fabbricato), per una superficie complessiva di circa 2.050,00 mq. La Provincia, nelle more della definizione dell'accordo di cui all'art. 3, autorizza negli immobili suddetti, per quanto di competenza,



gli interventi edilizi necessari alla realizzazione delle opere di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), del presente accordo.

2. Le parti si danno atto che le opere previste per l'avvio della scuola di Alta formazione sono le seguenti: realizzazione di depositi al servizio dei laboratori di restauro e della Scuola di Alta Formazione; realizzazione di laboratori di restauro e diagnostica - Centro di Documentazione - Galleria e Sale espositive; manutenzione straordinaria dell'uliveto storico e realizzazione di spazi all'aperto, ideazione del piano di gestione, esecuzione del piano di comunicazione.

Articolo 3

(Centro di ricerca e conservazione dei beni culturali)

1. Le Parti si impegnano ad individuare congiuntamente la forma giuridica più appropriata per l'istituzione e la gestione del Centro di ricerca e conservazione dei beni culturali, anche avendo specifico riguardo ai requisiti necessari all'accreditamento, da parte della apposita Commissione tecnica istituita con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca in data 7 febbraio 2011, del Centro stesso quale Scuola di alta formazione e studio per l'insegnamento del restauro di cui al successivo art. 4.

2. Le finalità del Centro, ai sensi dell'articolo 29, comma 11, del Codice, saranno la ricerca, la sperimentazione, lo studio, la documentazione e l'attuazione di interventi di conservazione e restauro dei beni culturali, di particolare complessità.

3. Le Parti si riservano di stipulare ulteriori e successivi accordi, ai sensi dell'articolo 3, lett. e), della legge regionale 20 settembre 2006, n. 14, eventualmente anche con altri Soggetti, pubblici o privati.

Articolo 4

(Scuola di Alta Formazione e studio per l'insegnamento del restauro)

1. Le Parti si riservano di stipulare ulteriori e successivi accordi, eventualmente anche con altri Soggetti, pubblici o privati, abilitati ad operare nel settore dell'insegnamento del restauro ai fini dell'istituzione della Scuola di Alta Formazione ed al suo accreditamento quale "istituzione formativa", ai sensi dell'art. 29, commi 9 e 11, del Codice, dell'articolo 3, comma 2, lett. e), della legge regionale 20 settembre 2006, n. 14, ed in conformità alle disposizioni contenute nel D.M. 87/2009 e nelle citate Linee guida approvate dalla Commissione tecnica nella seduta del 17 ottobre 2011.


Articolo 5

(Fondo di dotazione, spese di gestione e organizzazione)


1. Ai fini del funzionamento del Centro e della Scuola di Alta Formazione, le Parti si impegnano sin d'ora ad adoperarsi per individuare le risorse finanziarie che si rendessero

2. Le Parti si impegnano, inoltre, a definire con successivo atto, una volta stabilita la forma giuridica più appropriata all'istituzione del Centro, le modalità con le quali concorreranno a costituire il Fondo di dotazione del Centro ed a contribuire alla sua gestione.

L'ASSESSORE DELLA
PUBBLICA ISTRUZIONE,
BENI CULTURALI,
INFORMAZIONE,
SPETTACOLO E SPORT
DELLA REGIONE
AUTONOMA DELLA
SARDEGNA



IL MINISTRO PER I BENI E LE
ATTIVITÀ CULTURALI



IL PRESIDENTE DELLA
PROVINCIA DI SASSARI

